

Riunione del 19 aprile 2007

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
 Avv. Costanza Acciai (Relatore)

CAF/26/07 – Appello dei Sigg.ri Pietro Fede e Maria Maugeri, quali genitori esercenti la patria potestà sulla minore Manuela Fede avverso la decisione della CTA dell'8 febbraio 2007.

LA CAF

osservato che

Con ricorso alla CTA , i Sigg.ri Pietro Fede e Maria Maugeri, quali esercenti la potestà parentale sulla minore Manuela Fede chiedevano lo scioglimento del vincolo sportivo che legava la loro figlia alla società Alta Volley.

A fondamento della richiesta gli istanti adducevano la violazione da parte del sodalizio delle norme a tutela dei minori ed il silenzio del sodalizio che nulla aveva dedotto rispetto alle ragioni evidenziate nella “messa in mora”, con ciò manifestando il proprio sostanziale disinteresse nei confronti dell’atleta.

La CTA, omessa ogni valutazione sul merito della vicenda, rilevato che , contrariamente a quanto previsto dal regolamento concernete la procedura per il tesseramento, né la raccomandata di “messa in mora” né il ricorso risultavano sottoscritti dall’atleta, dichiarava l’improcedibilità del ricorso e disponeva l’incameramento della tassa.

Avverso la decisione di cui sopra proponevano ricorso i Sigg.ri Fede e Maugeri e, contestando come non conforme ai principi giuridici dell’ordinamento statuale, che vogliono il minore privo della capacità giuridica ed affidato alla potestà parentale, dolendosi altresì della non conformità dell’indicato “decisum” alle norme sulla tutela dei minori, del difetto di ogni disposizione regolamentare in merito alla sanzione di improcedibilità del ricorso in casi analoghi a quello di specie, ribadivano le ragioni di merito avanzate in primo grado sostanziatasi, essenzialmente in motivi di incompatibilità ambientale dell’atleta in quanto ripresa e rimproverata dai dirigenti sportivi e dai tecnici cui era affidata la sua preparazione atletica, a loro dire senza alcun plausibile motivo.

Nessuno presenziava alla riunione fissata per la discussione del ricorso; il legale dei ricorrenti comunicava la volontà propria e degli assistiti di non presenziare alla discussione, insistendo, tramite la stessa comunicazione scritta, per l’accoglimento dell’appello.

Rileva

La questione concernente la procedibilità o meno del ricorso per difetto di sottoscrizione sia della lettera di messa in mora che del ricorso stesso da parte dell'atleta, ancorché minorenni, è stata correttamente risolta dalla CTA.

In effetti l'art. 24 del RTA al 2° comma recita testualmente *“2. Ove l'atleta non abbia raggiunto la maggiore età, la modulistica predisposta dalla FIPAV e relativa al tesseramento deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale”*.

Le norme di procedura per lo scioglimento coattivo del vincolo, pubblicate nella sezione *“Documenti”* del sito federvolley.it, recitano testualmente al punto n.8: *“8) Il ricorso, così come la lettera di costituzione in mora, (di cui al punto 1) devono essere sempre sottoscritti dall'atleta e se minorenni anche da chi esercita la potestà genitoriale. Tali atti possono essere firmati anche dal solo difensore purché avvocato iscritto all'albo, munito di delega in calce o a margine dell'atto introduttivo o di costituzione. Perché altri possano firmare gli atti, in sostituzione dell'atleta, occorre che siano muniti di procura notarile.*

Dal combinato disposto delle norme sopra riportate, delle quali non sembra tra l'altro possa riconoscersi alla seconda un rango subordinato alla prima, appare evidente l'intento del Normatore Federale di attribuire alla volontà dell'atleta, ancorché minorenni, un rilievo preminente nell'assunzione e nel mantenimento del vincolo sportivo.

E' del resto espressione della medesima ratio che presiede all'art. 12 della convenzione internazionale di New York” (Articolo 12 1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.”), dottamente illustrata dai ricorrenti in primo grado, la formulazione delle norme federali che richiedono, a fini evidentemente educativi, il coinvolgimento del minore in decisioni che riguardano il proprio impegno sportivo.

Né è evidentemente a dirsi che le norme in questione vengano a porsi in contrasto con le norme statuali che concernono l'esercizio e la soggezione alla potestà parentale, in quanto proprio l'adesione alla federazione ed alle sue regole si pone come scelta educativa dei genitori in favore del minore, in funzione integrativa dell'educazione che allo stesso viene impartita in famiglia e a scuola. La scelta dei genitori di far praticare al figlio uno sport in seno ad una federazione sportiva si pone, quindi sullo stesso piano della scelta dell'atleta maggiorenne di entrare a far parte di una federazione sportiva.

E' noto che le federazioni sportive, nel nostro paese assumono la veste di associazioni non riconosciute di diritto privato e di esse si entra a far parte tramite un atto di autonomia negoziale, l'adesione, che comporta la volontaria osservanza di tutte le norme regolamentari e statutarie che regolano la vita associativa (cfr. Cass. Sez. Unite, 09/05/1986, n.3092; Cass. civ., Sez. I, 28/09/2005, n.18919)

In tale ottica, appare appena il caso di rammentare che, in base all'art. 2. n. 2 lettera b) R.A.T. gli associati alla FIPAV regolarmente affiliati hanno il dovere di osservare e far osservare ai propri soci lo Statuto e i regolamenti della FIPAV nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze nonché i principi e le consuetudini sportive e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali, mentre i tesserati (art. 19 n. 2 lettera b) R.A.T.) devono osservare lo Statuto e i Regolamenti della FIPAV, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze nonché i principi e le consuetudini sportive e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali.

I genitori che iscrivono il loro figlio ad una federazione sportiva ne integrano la volontà al pari di quando iscrivono lo stesso ad un corso di studi , piuttosto che ad un altro; si pensi ad esempio all'iscrizione di un minore ad una scuola cattolica piuttosto che ad una pubblica, ad un liceo classico piuttosto che scientifico, all'iscrizione al Collegio Militare della Nunziatella piuttosto che a studi Seminali, proprio negli ultimi due casi appare con tutta evidenza come siano i genitori esercenti la potestà parentale a volere che il minore rispetti determinate regole imposte dal suo ingresso in una particolare organizzazione, senza che essi stessi possano interferire sul merito e sull'applicazione delle stesse.

Le regole imposte dalla federazione ai propri tesserati che volontariamente vi partecipano e, se minori, vi partecipano in ragione delle scelte per essi compiute da entrambi o da uno dei genitori, debbono ottenere lo stesso rispetto delle regole statuali che le legittimano.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello, conferma la decisione dell' 8.02.07 della CTA e dispone incamerarsi la relativa tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 14.5.2007